



Pagina informativa relativa ai formulari delle comunicazioni di sospetto

Il dispositivo svizzero di difesa contro il riciclaggio di denaro suddivide i fatti da segnalare, a seconda del grado di sospetto, nelle due categorie “sospetto fondato” e “sospetto semplice”. In base al grado di sospetto, l'intermediario finanziario esegue una comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) sulla base di una delle due disposizioni di legge applicabili ([art. 9, Legge sul riciclaggio di denaro, LRD](#) o [art. 305ter capoverso 2, Codice penale, CP](#)).

Per effettuare una comunicazione a MROS devono essere utilizzati i [formulari per comunicazioni di sospetto](#) messi a disposizione sul sito internet dell'Ufficio federale di polizia fedpol:

I formulari sono strutturati nel modo seguente:

1. Mittente
2. Informazioni concernenti la relazione d'affari
3. Motivi all'origine della comunicazione e/o dei chiarimenti che hanno portato alla comunicazione
4. Fattispecie o transazione(i) all'origine del sospetto
5. Allegati

Il ricevimento di una comunicazione di sospetto è confermato da MROS, unicamente se il formulario della comunicazione di sospetto è compilato in modo completo e se tutti i documenti necessari sono stati inoltrati.

Indicazioni sull'utilizzo dei formulari

Le domande / i campi d'informazione contenuti nel formulario non devono essere né cancellati né aggiunti (per le eccezioni cfr. in seguito). Le informazioni che non possono essere inserite nei campi d'informazione dati devono essere inserite al punto 4 riservato alla fattispecie.

Le seguenti mutazioni del formulario sono auspicabili:

- Nel caso di una segnalazione di più contraenti bisogna duplicare / riprodurre più volte il blocco di dati al punto 2. Se una persona fisica o giuridica è titolare di più conti o depositi, tale persona è da considerare come unico contraente.
- Nel caso in cui vengano segnalati più conti bancari rispetto alle righe disponibili al

punto 2.2, bisogna aggiungere delle righe.

- Al punto 2.4 può essere cancellato il blocco di dati (persona fisica o giuridica) non applicabile.
- Nel caso in cui vi siano più aventi economicamente diritto, va riprodotto più volte il punto 2.5.
- Nel caso in cui sussistano più procuratori, va riprodotto più volte il punto 2.6.
- Nel caso in cui siano coinvolte più persone terze, va riprodotto più volte il punto 2.7.

Spiegazioni concernenti singoli campi d'informazione / singole domande:

- Punto 1 „numero di pagine“: questa informazione va fornita nel caso di un'eventuale comunicazione via fax, al fine di poter verificare la completezza della comunicazione. „N. di fax per richieste di informazioni complementari ai sensi dell'art. 11a cpv. 1 e 3 LRD“. Tale campo va compilato, solamente se il numero di fax è differente dal numero di fax fornito per l'avviso di ricevimento / la comunicazione della decisione di MROS.
- Punto 2.1 „Luogo della relazione d'affari“: si tratta del luogo della filiale responsabile o il luogo dove è avvenuta la conclusione del contratto con il cliente (p. es. secondo il contratto base).
- Punto 2.2 „Informazioni concernenti i beni patrimoniali segnalati“: nel caso in cui venga segnalata l'intera relazione d'affari (conti, depositi titoli, crediti, ecc.), bisogna sommare i beni patrimoniali dell'intera relazione d'affari. Se invece si comunica solamente un determinato conto, va fornito solamente il saldo del conto segnalato. Nel caso di beni patrimoniali in valuta estera, bisogna fornire anche il saldo in franchi svizzeri alla data della comunicazione (conversione al tasso di cambio attuale).
- Punto 2.3 „Informazioni concernenti Persone Politicamente Esposte (PPE / „PEP“) ai sensi dell'art. 2a LRD“: per quanto concerne la formulazione ‚terza persona‘: tale campo va compilato, se è noto che persone legate al contraente, all'avente economicamente diritto e/o ai procuratori / alle persone autorizzate a firmare, o eventuali altre persone (p. es. il beneficiario di un bonifico) sono considerate delle PPE („PEP“).
- Punto 2.5 „Informazioni concernenti l'avente economicamente diritto (AED) / il detentore del controllo“: in linea generale, nel caso di una persona giuridica va indicata una (o più) persona(e) fisica(che) come avente economicamente diritto (per società di sede) o detentore del controllo (per società operative) (cfr. a questo proposito [CDB 16](#)).
- Punto 2.7 „Informazioni concernenti persone terze“: se applicabile nel caso concreto, vanno introdotte (se conosciute) informazioni legate a persone terze. Per esempio ciò può essere il caso di un partner d'affari del contraente, dell'ordinante o del beneficiario.
- Punto 3.2 „Informazioni concernenti il presunto(i) reato(i) a monte del riciclaggio di denaro“: tale campo d'informazione va completato in base alle proprie conoscenze e supposizioni.
- Punto 5 „Allegati“: gli allegati contrassegnati in grassetto devono essere forniti

obbligatoriamente. Nel caso di documenti mancanti, MROS si riserva il diritto di non confermare il ricevimento della comunicazione di sospetto.

Indicazioni generali legate alle comunicazioni di sospetto:

- Vi invitiamo a comunicare a MROS i vostri dati di contatto mediante lettera accompagnatoria. Nel formulario di comunicazione è stato abrogato il campo “persona di contatto”.
- Vi invitiamo a non menzionare alcun collaboratore MROS nelle comunicazioni di sospetto.
- Al fine di differenziare il cognome dal nome, vi invitiamo a scrivere in maiuscolo il cognome delle persone menzionate nella comunicazione di sospetto.
- Se possibile, vi invitiamo a stampare / copiare una pagina per foglio (evitare stampa fronte/retro) e a non utilizzare graffette.
- Nel formulario di comunicazione è utilizzata, per semplicità linguistica, unicamente la formulazione maschile. Sono tuttavia intese sempre allo stesso modo persone di sesso maschile e femminile.
- I documenti forniti devono limitarsi alla(e) relazione(i) d'affari segnalata(e). Una persona fisica o giuridica menzionata al punto 2.7, non è considerata come segnalata.

Ulteriori indicazioni agli intermediari finanziari:

- La decisione di comunicare una relazione d'affari spetta unicamente all'intermediario finanziario. MROS non fornisce alcun consiglio a tal proposito.
- Durante la fase di analisi, MROS non fornisce alcun consiglio e/o consulenza relativa all'esecuzione di transazioni o all'elaborazione di richieste di clienti. A questo proposito, vi rimandiamo agli art. 32 e 33 ORD-FINMA così come all' art. 9a LRD.
- Nella pubblicazione [„La prassi di MROS“](#) sono trattate questioni relative all'interpretazione giuridica della Legge sul riciclaggio di denaro e viene data una risposta ad aspetti formali e materiali concernenti le comunicazioni di sospetto.